

LXVIª SEDUTA

LUNEDÌ 18 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(183º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Quartieri, Nuvo-
loni, Albricci):

PRESIDENTE Pag. 2151
DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro del-
l'educazione nazionale* 2152

Commissari:

(Nomina di commissarii nelle Commissioni
per la conversione dei decreti-legge, per il giu-
dizio, di vigilanza al debito pubblico). 2158

Congedi 2150

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Agevolazioni tributarie per la esecuzione
del piano regolatore di risanamento dei quar-
tieri centrali e della località Vanzo di Padova »
(910-A). — (*Approvato dalla Camera dei De-
putati*). 2159

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale
è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di
sansa commestibili col cinque per cento di
olio di sesamo » (953). 2159

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta
varianti ed aggiunte al Testo Unico sull'ordi-
namento del Corpo Reale equipaggi marittimi
e sullo stato giuridico dei sottufficiali della
Regia marina » (981). 2160

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta
modifiche alle disposizioni sull'avanzamento
degli ufficiali della Regia marina » (1076). 2161

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguar-
dante l'istituzione di Comandi di settore ma-
rittimo » (1077). 2161

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, conte-
nente norme per l'uso degli apparecchi di
radiodiffusione all'aperto e nei pubblici eser-
cizi » (1125). 2165

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, conte-
nente norme per disciplinare l'apertura e l'eser-

cizio delle nuove sale cinematografiche, non-
chè la gestione degli spettacoli misti, teatrali
e cinematografici » (1126). 2165

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, conte-
nente norme per la disciplina degli enti lirici
e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e
dagli Enti autonomi » (1144). 2165

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguar-
dante il trasferimento al Ministero per la
stampa e propaganda delle attribuzioni del
Ministero delle corporazioni sul diritto di
Autore e sulla Società Italiana Autori ed Edi-
tori » (1145). 2166

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente
norme intese a disciplinare l'assunzione nelle
Biblioteche pubbliche governative degli ap-
plicati delle Amministrazioni militari e dei
sottufficiali » (1147). 2166

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, conte-
nente provvidenze a favore della produzione
serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 »
(1148). 2166

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che pro-
roga la validità dei Regi Assensi per contrarre
matrimonio con dispensa dall'obbligo della
costituzione della rendita dotale » (1149). 2166

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo
alla costituzione di un Regio Istituto di numi-
smatica » (975). 2159

FEDELE 2159

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca
modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Am-
ministrazione della giustizia penale militare »
(994-A) 2160

COGLIOLO, *relatore* 2161

« Conversione in legge del Regio decreto-
legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concer-
nente provvedimenti in materia di tasse sugli

affari » (926-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2161
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A) del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardante la registrazione delle scritture private » (1110-A). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)	2161
DIENA	2163
BIANCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	2164
(Presentazione)	2154
Interrogazioni:	
(Annuncio)	2169
(Risposta scritta)	2171
(Svolgimento):	
Al Ministro dell'Educazione Nazionale, per conoscere i suoi intendimenti rispetto alla Regia Scuola Italiana di Archeologia e Storia dell'Arte, presso la Regia Università di Roma	2169
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro della educazione nazionale</i>	2169
TARAMELLI	2169
Messaggio di S. A. R. il Duca d'Aosta	2150
Messaggio di S. A. R. il Duca di Pistoia	2150
Nomina a ministro di Stato (di S. E. Maurizio Rava)	2158
Omaggi	2152
Per la morte di Sua Maestà Fuad I, Re d'Egitto	
PRESIDENTE	2150
DE VECCHI DI VAL CISMON, <i>Ministro della educazione nazionale</i>	2151
Relazioni:	
(Presentazione)	2156, 2169
Uffici:	
(Riunione)	2158
Verbale firmato dai senatori	2150
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	2167

La seduta è aperta alle ore 16.

GALLENZA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, propongo che, in conformità di memorabili precedenti parlamentari, a questo processo verbale, che registra il significato della storica seduta del 16 maggio 1936-XIV, possano essere aggiunte le firme di tutti gli onorevoli senatori che hanno partecipato alla seduta. (*Vivi applausi*).

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata.

Il processo verbale sarà depositato in Segreteria, dove tutti gli onorevoli senatori che parteciparono alla seduta del 16 maggio potranno recarsi per apporvi la loro firma.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Aldi Mai per giorni 6; Bacci per giorni 3; Bennicelli per giorni 2; De Martino Giacomo per giorni 8; Forges Davanzati per giorni 8; Imberti per giorni 10; Marcello per giorni 10; Marescalchi Arturo per giorni 6; Thaon Di Revel grande ammiraglio Paolo per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Messaggi delle LL. AA. RR. il Duca d'Aosta e il Duca di Pistoia.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, dalle Loro Altezze il Duca di Aosta e il Duca di Pistoia mi sono pervenuti rispettivamente due messaggi dei quali do' lettura:

« 16 maggio 1936-XIV.

« Eccellenza e caro Presidente,

« la recente operazione che ho subito non mi consente di girare ancora senza la testa bendata, quindi non posso presentarmi, come sarebbe mio vivissimo desiderio, in Senato oggi.

« Ella può immaginare quanto ne sia dolente perchè, sia come Principe, che come vecchio coloniale, sarebbe stata per me una grandissima gioia poter prendere parte alla odierna storica seduta.

« La prego di voler dire al Senato tutto il mio rammarico. Invio a Lei i miei più cordiali saluti.

« Suo affezionatissimo
« AMEDEO DI SAVOIA ».

« Torino, 16 maggio 1936-XIV.

« Addolorato che le mie condizioni di salute mi impediscano di prendere parte alla storica seduta odierna, invio a V. E. ed ai Colleghi tutti del Senato il mio fervido saluto.

« Affezionatissimo
« FILIBERTO DI SAVOIA GENOVA ».

Al prode Principe Sahariano e al conquistatore dell'Amba Aradam, ho rinnovato, a nome del Senato, i voti più fervidi per una sollecita guarigione. (*Applausi*).

Ho il compiacimento di poter comunicare al Senato che ormai le condizioni di salute di entrambi gli Augusti Principi non destano preoccupazioni. (*Vivissimi applausi*).

Commemorazione di Sua Maestà Fuad I, Re d'Egitto.

PRESIDENTE. La più grave delle sventure ha contristato una nobilissima nazione, alla quale l'Italia è unita da sincera e costante amicizia: la morte di Sua Maestà Fuad I, Re d'Egitto.

Egli era il degno figlio del grande Ismail, il Che-dive che potè essere detto fondatore dell'Egitto moderno, in quanto per opera di lui quel paese, ove il genio creativo dell'umanità aveva avuto su gli albori della storia una meravigliosa fioritura, mostrò nuovamente di dover essere considerato, come nell'antichità classica, parte integrante, non già dell'Africa, bensì della viva e perenne civiltà mediterranea. Re Fuad possedeva le attitudini naturali di intelletto e di carattere e la formazione spirituale che abbisognavano perchè egli potesse riprendere e continuare l'ardita e vasta opera paterna. E ciò egli seppe fare in condizioni particolarmente ardue, fronteggiando difficoltà di ogni genere, anzi dovendo svolgere la sua azione costruttrice della nuova vita dello Stato egiziano attraverso un'incessante lotta sostenuta strenuamente contro le violenze e le insidie che, sopra tutto negli ultimi anni, hanno minacciato di distruggere interamente l'indipendenza della sua Patria. (*Approvazioni*). Per accettare un tale compito storico, per adempierlo con tanta dignità e con tanta efficacia, occorreva un Sovrano dotato di una forte personalità, in cui il fervore della fede nazionale fosse eguagliato dall'accortezza politica e diplomatica, e il coraggio di ogni responsabilità più rischiosa dal senso sicuro ed equilibrato della realtà. Re Fuad è stato quel Sovrano; è stato, cioè, il Sovrano che era necessario all'Egitto, in un periodo tanto pericoloso e, insieme, glorioso del suo sviluppo civile.

Merito insigne del compianto Re è stato quello di avere promosso, col suo illuminato impulso personale, il progresso legislativo dell'Egitto, accompagnandolo a un'iniziativa instancabile che ha suscitato energie rinnovatrici in ogni campo, principalmente scientifico, economico e assistenziale. Né possiamo tacere che in questa benefica attività Re Fuad si è avvalso largamente della collaborazione degli Italiani, sulla cui leale e operosa simpatia per l'Egitto sapeva di poter fare assegnamento: non pochi fra i nostri maggiori maestri del diritto, della filologia, delle discipline mediche furono da lui chiamati a dare a quel rinnovamento della vita e della cultura del paese un contributo prezioso, che non è stato e non sarà dimenticato.

È noto quale culto Fuad I serbasse per l'Italia, dopo che vi aveva trascorso il tempo dell'adolescenza e della giovinezza, avendo compiuto fra noi i suoi studi sotto la vigilanza affettuosa di Re Umberto, di venerata memoria, che lo aveva carissimo. Il giovane Principe egiziano era stato allievo dell'Accademia Militare a Torino e ufficiale di artiglieria da campagna qui in Roma; e parecchi di noi ricordiamo con quanto graziosa e gioviale cordialità egli si compiacesse, in occasione della sua visita alla Corte italiana, nel 1927, di provare com'egli sapesse ancora, a distanza di tanti anni, parlare perfettamente e correntemente la nostra lingua e persino il dialetto piemontese. Del pro-

fondo sentimento di amore verso l'Italia in questo Re, che fu certamente il più grande dei patrioti egiziani, si sono avute innumerevoli testimonianze, prima di tutto nei fatti. Ma una, fra le tante, va rilevata perchè davvero non sospetta, ed è quella recente di uno scrittore francese in una biografia pubblicata subito dopo la morte del Re. Narra egli che Fuad I, parlando con lui a Parigi, ebbe un giorno a dichiarargli testualmente: « Se per la mia nascita sono egiziano, io appartengo anche all'Italia, giacchè so di dovere ad essa i miei anni migliori e i miei più cari ricordi. Sì, io mi sento un'anima molto italiana ». (*Approvazioni*). Tutto ciò che interessava l'Italia, attesta lo scrittore francese, gli stava a cuore. Egli aggiunge che Fuad I non mancava mai di ricordare, ogni volta che se ne offrisse l'occasione, che egli era fiero di potersi dire ufficiale dell'esercito italiano.

Questo amico l'Italia ha perduto. Perciò s'intende come il cordoglio determinato nel nostro paese dalla scomparsa di Re Fuad I sia stato vivamente sentito, e come nessun altro popolo quanto l'italiano abbia compreso la gravità della perdita che ha colpito l'Egitto.

Il Senato del Regno ripete oggi solennemente, a mio mezzo, l'espressione del suo reverente compianto, rivolgendosi all'Augusto Figliuolo di Re Fuad, a Sua Maestà Faruk I, che ne ha raccolto la successione, l'augurio ch'egli possa felicemente proseguirne l'opera, per adempiere i voti concordi della Nazione egiziana.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo si associa alle alte parole pronunciate dal Presidente dell'Assemblea in memoria del molto compianto Re Fuad. Le parole di cordoglio pronunciate dal Capo del Governo nell'altro ramo del Parlamento debbono intendersi qui ripetute nel senso della piena espressione di corrispondenza del popolo italiano al dolore del popolo egiziano per la scomparsa del suo grande Re che fu amico dell'Italia e per ogni augurio per il suo Augusto figliuolo, il nuovo Re.

PRESIDENTE. Propongo al Senato che la seduta sia sospesa in segno di lutto. Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seduta sarà ripresa alle ore 17.

La seduta è sospesa alle ore 16 e 20'.

La seduta è riaperta alle ore 17.

Commemorazione dei senatori Quartieri, Nuvoloni e Albricci.

PRESIDENTE. Dolorose perdite hanno prodotto nuovi vuoti nella nostra Assemblea, togliendole la cooperazione di colleghi eminenti ed amati.

Spirito moderno e colto, capitano di industria fra i più pregiati per larghezza di idee, serietà di preparazione tecnica e vigore di iniziative, Ferdinando **Quartieri** apparteneva al Senato dal 1921. Probità esemplare e purissimo amor di patria gli conferivano il più alto prestigio morale nel campo stesso degli affari. Durante la grande guerra aveva dato alla causa della vittoria non solo un'attività intensa sul terreno della produzione, ma anche quanto egli aveva di più caro: la vita del diletto figlio. Nella sua nativa Lunigiana aveva per molti anni diretto e poi sempre fervidamente appoggiato le forze nazionali che sboccarono nella riscossa fascista; ma le più luminose benemerenze politiche e patriottiche di Ferdinando Quartieri rifulsero nell'opera efficacissima da lui data costantemente, dal 1920 in poi, alla soluzione dei problemi economici di Fiume, con un fervore così sincero e consapevole da procurargli la giusta gratitudine della città olocausta. Il senatore Quartieri ci ha lasciati prima di aver potuto salutare il trionfo delle nostre armi in Etiopia, che egli aveva sognato e invocato fidente con noi, da perfetto cittadino, da ottimo fascista qual era. Aveva sperato di vedere, avanti di morire, la nuova vittoria imperiale. Ma noi rammentiamo e sempre rammenteremo l'alacre e generosa fede italiana di Ferdinando Quartieri.

Antico ed esperto parlamentare era Domenico **Nuvoloni**, avvocato, che aveva già seduto per molti anni alla Camera dei Deputati, patrono infaticabile degli interessi della sua Riviera di Ponente. Anche in quest'aula lo conoscemmo oratore facile e pronto, competente a trattare di questioni soprattutto amministrative e agricole, sempre spinto dall'appassionato desiderio di assicurare un maggior benessere, un più prospero sviluppo alla provincia dov'era nato e che conservava, a malgrado delle profonde mutazioni avvenute nello spirito pubblico, una fedele simpatia verso quella cordiale figura di bravo uomo pieno di buona volontà.

Il generale Alberico **Albricci** aveva un posto elevato fra i più valorosi e geniali condottieri rivelati dalla grande guerra. Comandante della brigata Basilicata nel 1915; capo di stato maggiore della I Armata nel 1916, al momento della resistenza e della controffensiva su l'Altipiano d'Asiago; comandante, nel 1917, della 5ª Divisione nella zona dell'Adamello, e poi del II Corpo d'armata oltre l'Isonzo e sul Piave, egli si era già affermato brillantemente per le sue rare capacità di organizzazione, di comando e di ardimento. Ma il generale Albricci doveva offrire la dimostrazione massima delle sue alte qualità militari unite a una singolare finezza di intuito diplomatico, nell'esercizio del delicato e gravoso incarico commessogli nel 1918, allorchè egli fu inviato col suo glorioso e provato II Corpo d'armata in uno dei tratti più contrastati del fronte francese.

Egli fu totalmente all'altezza della responsabi-

lità affidatagli, che era molto notevole, persuadendo presto gli alleati non meno che il nemico quanto fosse efficace l'intervento del contingente italiano, nel quale la sapienza del comandante era pari all'indomito eroismo degli ufficiali e dei soldati. Così il nome di Albricci rimase legato, nella storia della grande guerra, ai fasti sanguinosi di Bligny, dei ponti di Vally, di Chavonne, dello Chemin des Dames, pagine epiche scritte in terra di Francia dall'intrepidezza e dal sacrificio dei combattenti italiani.

La morte del generale Albricci, col rimpianto per la scomparsa di lui, ha ridestato il ricordo, che era parso talvolta affievolirsi, dei 4000 caduti sotto la nostra bandiera a difesa del suolo francese. Albricci e i suoi prodi avramo, più preziosa e significativa di qualsiasi gratitudine, l'ammirazione dei secoli.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Il Governo si associa alle nobili parole pronunziate dal Presidente di questa Assemblea in memoria dei senatori scomparsi.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura di un elenco di omaggi pervenuti al Senato:

GALLENGA, *segretario*:

Società «ILVA»: *Napoleone all'isola d'Elba*. Genova, 1935.

Senatore Francesco Campolongo:

1° *I delitti contro la religione e pietà dei defunti*. Napoli, s. a.;

2° *Il delitto politico in Italia*. Napoli, 1934;

3° *Il calabrese Abate Gioacchino*. Napoli, 1931;

4° *Il segreto di Stato e la sua protezione nell'ora presente*. Città di Castello, 1936.

Giorgio Mortara: *Prospettive economiche*. 15ª edizione. Roma, 1936.

Antonio Teja: *Aspetti della vita economica di Zara dal 1289 al 1409*. Parte I: *La pratica bancaria*. Zara, 1936-XIV.

Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale: *Annali della Vasca nazionale*. Vol. IV. Roma, 1936-XIV.

Jacopo Gennai: *Le controsanzioni. Resistere - Pregare - Obbedire*. Siena, 1936-XIV.

Michele Morino: *La piscicoltura agricola nella difesa economica e alimentare della Nazione*. Torino, 1935-XIII.

Ente nazionale serico: *Annuario*, 1936-XIV.

Senatore Alessandro Lustig:

A. Lustig: *Efectos des los gases de guerra*. Trad. M. Pittaluga. Madrid, 1935;

Servizio chimico militare (Centro Studi di fisiopatologia): *Pubblicazioni sui gas da combattimento*. Firenze, 1936-XIV;

Intorno all'impiego dell'ossido di carbonio come aggressivo di guerra. Firenze, 1936-XIV.

Orazia Belsito Prini: *Arnaldo Cervasato. Profilo.* Roma, 1936-XIV.

Concetto Valente: *Guida artistica e turistica della Basilicata.* Potenza, 1932.

Gontrano Martucci:

Generale Aldo Cabiati: *Mareb - Neghelli - Enderà.* Milano, 1936-XIV.

Giovanni Biasiotti: *L'attività dell'Accademia pontificia de' Virtuosi al Pantheon, dal 1925 al 1936.* Città del Vaticano, 1936.

Senatore Giorgio Pitacco: *Avvenimenti di vita triestina (1923-1933).* Roma, 1936-XIV.

Luigi F. De Magistris: *Per non dimenticare. Testo-atlante antisanzionista.* Milano, 1936-XIV.

Senatore Luigi Rava: *Un grande giornalista del Risorgimento: il dott. Bottero.* Milano, 1936-XIV

Senatore Carlo Centurione:

1° *Sul luogo d'origine di Cristoforo Colombo;*

2° *Per la gloria d'Italia. Cristoforo Colombo italiano.* Roma, 1925;

3° *La bonifica agraria nella tenuta di Montebello della nobile Casa Centurione.* Viterbo, 1930;

4° *Gli italiani alla difesa di Costantinopoli (1453).* Roma, 1933;

5° *Il problema forestale italiano e l'urgenza della sua soluzione.* Roma, 1925.

Senatore Carlo Porro:

C. Manfroni: *Guerra italo-turca (1911-12). Cronistoria delle operazioni.* Voll. 2. Roma, 1918-1926.

Società nazionale « Dante Alighieri » (Sottocomitato studenti di Milano): *La verità sulla questione del ladino nei Grigioni.* Milano, 1936.

Senatore Arturo Marescalchi: *Parallelo fra il programma rurale dei romani e quello del Fascismo.* Bologna, 1936-XIV.

Carmine Starace:

Henry Mirauchaux: *La voix de la France combattante.* (Suppl. au « Trait d'Union » de mars 1936). Genes, 1936.

Luigi Perroni-Grande: *Paolo Orsi bibliografo.* Messina, 1936-XIV.

Giuseppe Frisella Vella: *Sanzioni e controsanzioni. Effetti economici.* Palermo, 1936-XIV.

Senatore Cesare Silj: *Guida storico-artistica di Camerino e dintorni.* Terni, 1927.

Nicola Jorga: *Per l'Italia nella sua lotta.* Valenii de Munte (Romania), 1936.

Senatore Antonio Taramelli: *Atti del XII Congresso geografico italiano.* (Cagliari, 28 aprile-4 maggio 1934). Con atlante. Cagliari, 1935-XIII.

Augusto Mancini: *I frammenti dei Costituti lucchesi del MCCXI.* Pisa, s. a.

Giacomo Paulucci de Calboli Barone: *Potenza e giustizia.* Roma, 1936-XIV.

Bruno Coceani:

1° *Alcuni aspetti industriali della vallicoltura.* Trieste, 1931;

2° *Riccardo Zampieri.* Trieste, 1931-IX;

3° *La rinascita di Monfalcone.* Trieste, 1932-X;

4° *Commemorazione di E. Corradini tenuta a Trieste il 2 febbraio 1932-X.* Trieste, 1932-X;

5° *Un giornale contro un impero. L'azione irredentistica de « L'Indipendente ». Dalle carte segrete della Polizia austriaca.* Trieste, 1932-X;

6° *Le prime schermaglie di Riccardo Zampieri con la Polizia austriaca.* Trieste, 1932-X;

7° *Il Fascismo nel mondo.* Rocca S. Casciano, 1933-XI;

8° *Tre redattori de « L'Indipendente » in un giudizio della Polizia austriaca.* Trieste, 1933-XI;

9° *I funerali di E. Jurettig nelle relazioni austriache nel 1887.* Trieste, 1933-XI;

10° *Trieste all'epoca di G. Oberdan in un rapporto riservato della Polizia austriaca.* Trieste, 1933-XI;

11° *1919. L'opera della « Trento Trieste » nelle terre adriatiche e la spedizione di Fiume.* Trieste, 1933-XI;

12° *Le recenti fasi della lotta fascista contro la disoccupazione.* Trieste, 1934-XIII;

13° *L'azione degli irredenti dalla tragedia di Serajevo al 24 maggio.* Trieste, 1933-XIII;

14° *L'assicurazione generale contro tutte le malattie e il coordinamento delle previdenze.* Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1935-XIII;

15° *La necessità della pesca e gli stanziamenti del bilancio.* Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1935-XIII;

16° *Il contributo della pesca italiana alla lotta contro le sanzioni.* Discorso alla Camera dei Deputati. Roma, 1936-XIV.

Senatore Giuseppe Ovio: *L'oculistica di Antonio Scarpa e due secoli di storia.* Voll. 2. Napoli, 1933 - Anno XIV.

Senatore Gino Ducci: *Gli inglesi nel Mediterraneo in collaborazione o contrasto con gli italiani.* Conferenza. Roma, 1936-XIV.

Domenico Simoncelli:

1° *La regolamentazione della durata del lavoro nell'industria mineraria.* Sora, 1924;

2° *La fine dello sciopero minerario inglese.* Sora, 1926;

3° *Convegno minerario di Larderello (20 giugno 1926).* Sora, 1926;

4° *La produzione mineraria italiana nel 1925.* Sora, 1926;

5° *Per un'opportuna revisione del Regio decreto-legge, n. 2195 relativo alla cessione di miniere.* Sora, 1926;

6° *Verso l'emancipazione dalla servitù delle materie prime del sottosuolo.* Roma, 1927;

7° *Gli ingegneri del Corpo Reale delle miniere nei Consigli provinciali dell'economia.* Sora, 1927;

8° *Ancora di una disciplina delle utilizzazioni delle acque sotterranee, s. l., n. a.;*

9° *L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e l'industria mineraria.* Roma, 1929;

10° *La demografia dei meticci.* Sora, 1929;

11° *Il concetto dell'utilità pubblica nella legislazione sulle bonifiche e in quella mineraria.* Roma, 1929;

12° *Il nuovo regime giuridico delle cave.* Roma, 1930;

13° *Provvedimenti amministrativi discrezionali e giurisdizione ordinaria in materia mineraria.* Città di Castello, 1930;

14° *Trasferimento di concessione e trasferimento di coltivazione mineraria.* Roma, 1930;

15° *Le acque minerali e il nuovo diritto minerario.* Città di Castello, 1930;

16° *Cessione di miniera e trascrizione.* Città di Castello, 1930;

17° *La cessione a cottimo della lavorazione della miniera di Ribolla.* Città di Castello, 1930;

18° *Le acque minerali e il nuovo diritto minerario.* Roma, 1930;

19° *Trasferimenti temporanei di concessioni minerarie e cessione a cottimo di miniere.* Città di Castello, 1931;

20° *Sulla discriminazione della competenza dei Tribunali delle acque.* Città di Castello, 1931;

21° *La comunità mineraria di Larderello.* Roma, 1931;

22° *Il commercio del mercurio.* Roma, 1931;

23° *La demanialità delle scorie metalliche.* Città di Castello, 1931;

24° *In tema di demanialità delle acque.* Città di Castello, 1931;

25° *Lo sviluppo dell'industria petrolifera nell'U. R. S. S. e l'Italia.* Roma, 1931;

26° *Provvedimenti per la sicurezza delle persone e delle cose nei lavori minerari.* Città di Castello, 1931;

27° *L'industria mondiale del mercurio e l'Accordo italo-spagnuolo.* Roma, 1931;

28° *La servitù di scolo naturale delle acque e l'interesse dell'agricoltura.* Roma, 1931;

29° *Per una tutela del patrimonio idrico sotterraneo.* Roma, 1931;

30° *Le società minerarie romane e le compagnie di minatori del medio-evo.* Roma, 1931;

31° *Sovvenzioni statali per favorire il credito minerario.* Bologna, 1932;

32° *Le agevolazioni fiscali per l'industria zolfifera siciliana.* Roma, 1932;

33° *Demanialità delle acque defluenti in canali patrimoniali. Concessioni enfiteutiche di acque...* Città di Castello, 1932;

34° *Il Consorzio obbligatorio fra gli industriali siderurgici.* Roma, 1932;

35° *L'esercizio della concessione mineraria e i diritti del superficario.* Roma, 1932;

36° *Le coltivazioni arboree nelle pertinenze demaniali.* Roma, 1933;

37° *Danni da opere pubbliche a proprietà private.* Roma, 1933;

38° *La demanialità mineraria e la legge del 1927.* Roma, 1933;

39° *L'industria della trasformazione degli zolfi in Italia.* Roma, 1933;

40° *Per una disciplina della produzione del commercio dello zolfo in Italia.* Tivoli, 1933;

41° *Per una revisione della legislazione sulle case economiche e popolari.* Tivoli, 1933;

42° *Salviamo l'italianità della miniera di Montevecchio.* Tivoli, 1933;

43° *Le miniere demanio pubblico dello Stato.* Roma, 1933;

43° *Fallimento del concessionario di miniere.* Roma, 1933;

44° *I Consorzi obbligatori nel regime corporativo.* Bologna, 1933;

45° *Lo Stato e la proprietà dell'alveo abbandonato.* Roma, 1934;

46° *I contratti di esercizio minerario e la legge 29 luglio 1927, n. 1443.* Roma, 1934;

47° *Gli estagii nelle miniere di zolfo della Sicilia.* Bologna, 1934;

48° *Limiti del diritto del concessionario di beni demaniali.* Tivoli, 1934;

49° *L'utilità pubblica come fondamento dell'istituto della demanialità.* Tivoli, 1934;

50° *Occupazioni abusive di suolo in esecuzione di piani regolatori.* Tivoli, 1934;

51° *Nullità della cessione dell'esercizio di miniera e ripetibilità delle spese per opere e lavori di miglioria.* Roma, 1934;

52° *La competenza del Tribunale delle acque in materia di risarcimento di danni.* Roma, 1934;

53° *La nuova disciplina dell'industria zolfifera italiana.* Roma, 1934;

54° *La remunerazione dell'operaio in regime fascista.* Roma, 1935;

55° *La demanialità dei cimiteri comunali e i diritti dei privati sui sepolcri.* Tivoli, 1935;

56° *Natura giuridica della cessione del diritto di estrazione del materiale di cava.* Milano, 1935;

57° *Danni derivati ad autisti percorrendo strade pubbliche.* Tivoli, 1935;

58° *L'azione possessoria e le concessioni minerarie.* Milano, 1935;

59° *Le forme nei trasferimenti di concessione mineraria.* Milano, 1935;

60° *Limiti alla efficacia retroattiva delle norme di pubblico interesse.* Milano, 1935-XIII.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza durante l'intervallo dei lavori.

GALLENGA, segretario:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente la estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per

ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonchè la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1156).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1158).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5.000 annue di carbone coke di origine e provenienza dalle Colonie italiane (1161).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale del-

l'Associazione Nazionale per il controllo della combustione (1165).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al riformamento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze Armate (1166).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia (1168).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico (1170).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 392, sulla disciplina del mercato granario (1171).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno (1172).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (1176).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1152).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1160).

Dal Ministro delle corporazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvi-

denze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 (1148).

Dal Ministro dell'educazione nazionale:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali (1147).

Dal Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assenti per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale (1149).

Dal Ministro della marina:

Istituzione di una « Cassa sottufficiali » della Regia marina (1151).

Dal Ministro dell'aeronautica:

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150).

I. RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133). — *Rel. REGGIO.*

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1156). — *Rel. RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari (926). — *Relatore BROGLIA;*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private (1110). — *Relatore BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del

Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 (1148). — *Rel. MARESCALCHI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136). — *Rel. ROMEI LONGHENA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 435, concernente la definitiva sistemazione dell'abolita imposta sul vino (1157). — *Rel. BROGLIA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 440, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, relativa al credito alberghiero (1159). — *Rel. BEVIONE.*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1152). — *Rel. SCHANZER.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927). — *Relatore SCIALOJA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2109, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonché al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprattassa erariale sui rimorchi (1058). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 434, concernente prov-

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1936

vedimenti in materia di tassa di scambio (1158). — *Rel.* SCIALOJA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 589, contenente norme per le sottoscrizioni al nuovo prestito nazionale « Rendita 5 per cento » (1176). — *Rel.* RAINERI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131). — *Rel.* SALVATORE GATTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (981). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere (1098). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139). — *Rel.* FELICI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedi-

menti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina (1119). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di addizionare gli oli di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo (953). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi (1125). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (1126). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali (1147). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale (1149). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 473, concernente l'aggiornamento del regolamento sull'avanzamento del Regio esercito approvato col Regio decreto 21 luglio 1907, n. 626 (1173). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 491, concernente la fusione dell'Opera Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli aeronauti in Loreto, nell'Istituto « Umberto Maddalena » in Gorizia (1168). — *Relatore* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 588, relativo al trattamento economico del Maresciallo d'Italia, comandante superiore in Africa Orientale (1174). — *Rel.* FACCHINETTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 421, che modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (1165). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 454, relativo al rifornimento dei pellami occorrenti al fabbisogno delle Forze armate (1166). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2226, relativo alla disciplina della raccolta, del ricevimento e della

salatura delle pelli bovine ed equine fresche (1169). — *Rel.* MONTEFINALE.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 483, che approva il piano regolatore di massima di Adria e le relative norme di attuazione (1155). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 430, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di risanamento del quartiere di Santa Croce di Reggio Emilia e il piano della strada di accesso al costruendo quartiere delle case popolari in località Tagliate (1164). — *Rel.* COZZA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi (1144). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori (1145). — *Rel.* ANTONA TRAVERSI GRISMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica (975). — *Rel.* MAZZOCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 511, concernente la liquidazione delle lettere di pegno dell'ex Istituto Provinciale di Credito Fondiario del Regno di Dalmazia, per la parte riguardante l'Italia (1175). — *Rel.* TOLOMEI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073). — *Rel.* LEICHT.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente la estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico (1153). — *Rel.* FOSCHINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 420, che autorizza le Amministrazioni militari ad eseguire immediatamente, in speciali circostanze, le provviste e lavorazioni di materiali destinati alla costituzione, al completamento e alla ricostituzione delle dotazioni militari, nonché la costruzione e manutenzione del Regio naviglio (1154). — *Rel.* RUSSO.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 423, col quale è stata consentita l'importazione in esenzione da diritti di confine di tonnellate 5.000 annue di carbone coke

di origine e provenienza dalle Colonie italiane (1161). — *Rel.* VENINO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 422, concernente l'importazione in franchigia doganale dei materiali recuperati con le proprie navi dalla Società Ricuperi Marittimi di Genova da piroscafi affondati in mare aperto a grandi profondità (1162). — *Relatore* SITTA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 424, concernente facilitazioni all'esportazione di semolini e di paste alimentari prodotti con grano tenero temporaneamente importato (1163). — *Rel.* MENOZZI.

Dagli Uffici centrali:

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910). — *Rel.* SOLER.

Nomina a Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, mi è pervenuto il seguente messaggio:

« Roma, 17 aprile 1936-XIV.

« Informo che Sua Maestà il Re, con decreto in data 14 aprile 1936-XIV, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato il dott. Maurizio Rava.

« Il Capo del Governo
« MUSSOLINI ».

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che il senatore Tofani ha presentato le dimissioni da membro della Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge, e che in conformità del mandato conferitomi dal Senato nella seduta del 30 aprile 1934-XII, ho chiamato a sostituirlo il senatore Burzagli.

Partecipo altresì che, in conformità dello stesso mandato, ai posti rimasti vacanti per la morte del compianto senatore Quartieri nella Commissione di vigilanza al debito pubblico e nella Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di Giustizia, ho chiamato rispettivamente i senatori Tofani e Boncompagni Ludovisi.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che do mani alle ore 15,30 avrà luogo una riunione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge inseriti all'ordine del giorno di cui si darà lettura e di quegli altri che saranno tempestivamente presentati.

Esame dei seguenti disegni di legge:

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1936

Provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (1094). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Riduzione del 4,75 per cento del tasso d'interesse sul debito della Società concessionaria delle Regie Terme di S. Cesarea verso il Demanio (1127). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Roma il 29 maggio 1933 fra l'Italia e vari Stati per l'unificazione di alcune regole al sequestro conservativo degli aeromobili (1142). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori (1146). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1150). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Istituzione di una «Cassa sottufficiali» della Regia marina (1151). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Avanzamento per meriti eccezionali di ufficiali in congedo della Regia marina (1179). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova** » (N. 910-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova ».

All'articolo unico di questo disegno di legge sono stati apportati degli emendamenti concordati tra il Governo e l'Ufficio centrale.

Se non si fanno osservazioni la discussione si apre sul testo così emendato.

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal comune di Padova o dai suoi concessionarii per l'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione dei quartieri centrali e della località Vanzo, della città di Padova, approvato con legge 23 luglio 1922, n. 1043, godono della esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

La esenzione di cui alla prima parte di questo articolo è applicata solamente alle costruzioni e ricostruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre il 1° agosto 1947-XXV, ferme restando per quelle eseguite anteriormente, le norme tributarie in vigore al tempo della loro esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo** » (N. 953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica » (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FEDELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDELE. Questo decreto-legge per la costituzione di un Istituto Italiano di Numismatica che viene innanzi al Senato accompagnato da una compiuta, dotta e veramente bella relazione del collega Mazzoccolo, merita un brevissimo commento.

Il decreto-legge del quale credo il Senato vorrà dare pieno plauso a S. E. il Ministro dell'educazione nazionale, risponde ad una delle esigenze più vivamente sentite della nostra cultura.

I colleghi ricorderanno come più volte in questa Assemblea si sia levata la voce autorevole del compianto senatore Paolo Orsi per deplorare che le collezioni numismatiche dei nostri musei che rappresentano una ricchezza inestimabile non soltanto dal punto di vista storico, ma anche da quello economico, giacessero neglette negli scaffali dei musei, e non fossero, generalmente parlando, studiate e catalogate come si doveva.

Se per la storia medioevale e moderna abbiamo l'opera monumentale di S. M. il Re, che è senza dubbio una delle imprese scientifiche maggiori dell'età nostra, cioè il *Corpus Nummorum Italicorum*, e se essa risponde ad ogni nostra esigenza per tutto ciò che riguarda la numismatica medioevale e moderna, per altri campi di questa disciplina si può dire che presso di noi non vi sia nessuna opera che per importanza possa non dico eguagliarsi, ma soltanto accostarsi a quella grandiosa di S. M. il Re.

La numismatica è fra le scienze ausiliari della storia una delle più importanti; ed essa ha importanza non soltanto per la storia politica, ma anche per la storia dell'arte e per la storia economica. Ho la certezza che il nuovo istituto fornito dei mezzi necessari, anche se modesti, affinché possa compiere utilmente l'opera sua, collegato con gli altri istituti storici ora novamente ordinati per merito del Governo fascista, e posto sotto la direzione della Giunta centrale per gli studi storici alla quale presiede S. E. De Vecchi di Val Cismon, renderà grandi servigi alla scienza italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte al Testo Unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina » (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti

ed aggiunte al Testo Unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare » (N. 994-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare ».

All'articolo unico che oggi il Senato è chiamato a convertire in legge sono stati recati degli emendamenti concordati fra il Governo e la Commissione per l'esame dei decreti-legge.

Avverto che l'emendamento all'articolo 1, n. 5, lettera a) va modificato così: dopo le parole: « Tribunale militare » aggiungere il seguente comma: « È fatta eccezione ecc. ». Consente l'onorevole relatore ?

COGLIOLO, relatore. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Gallenga di dar lettura del disegno di legge nel testo così modificato.

GALLENGA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, n. 5, lettera a), dopo le parole: tribunale militare, aggiungere il seguente comma:

« È fatta eccezione per i giudici appartenenti all'Arma aeronautica i quali cessano dalla carica quando siano trasferiti dal territorio della zona aerea territoriale o del comando d'aeronautica insulare nella cui giurisdizione ha sede il tribunale ».

All'articolo 1, n. 7, aggiungere come primo comma il seguente:

« L'articolo 518 del Codice penale per l'esercito è soppresso ».

All'articolo 10, ultimo capoverso, dopo le parole: Nei casi preveduti, aggiungere l'inciso: « dall'articolo 7, nonchè... ».

All'articolo 15, n. 5, dopo le parole: dell'articolo 32, aggiungere le seguenti: « relativamente ai magistrati militari ».

All'articolo 17, n. 4, alle parole: All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti capoversi: *sostituire le seguenti*: «All'articolo 10 è aggiunto il seguente capoverso:».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO, *relatore*. Onorevoli senatori, questo decreto-legge merita che sia segnalato a voi prima che sia votato. I Codici militare e marittimo sono talmente antiquati che una Commissione apposita sta cercando di riformarli; ma ognuno di voi, onorevoli senatori, sa quanto sia difficile e quanto sia lunga l'opera della riforma completa di un codice. Il Governo molto sapientemente ha creduto di apportare alcune recenti modifiche al Codice militare e al Codice marittimo per porli in rapporto col nuovo Codice penale.

Mi permetto di indicarvi tre punti unicamente per mostrarvi come fosse necessario provvedere.

Il primo punto è quello del carcere preventivo. Il carcere preventivo, come a voi è noto, si conta nel comune Codice penale nella espiazione della pena, ma non si contava secondo il Codice attuale militare. Era un'evidente iniquità che il militare fosse trattato peggio di qualunque cittadino civile.

Un secondo punto è quello che riguarda la responsabilità. Il Codice penale militare diceva: «... la totale infermità di mente per imbecillità, pazzia e morbo furioso». Ora evidentemente queste tre categorie non rispondono più alle forme di infermità mentale quali sono definite e concepite dalla medicina moderna. E allora si è modificato in conformità il nuovo Codice in quanto si è detto che si ha riguardo alle cause che diminuiscono la imputabilità.

E finalmente noi abbiamo una vera innovazione. Un'innovazione che dovrebbe raccomandarsi si estendesse anche al Codice penale per i cittadini, in quantoché, secondo il Codice penale militare vigente, quello che ora si modifica, qualunque imputazione deve essere portata a giudizio del tribunale militare. Colla nuova innovazione, col nuovo emendamento a quella legge, tutte le volte che c'è una prescrizione od una amnistia, si può, in sede istruttoria e in Camera di Consiglio, dichiarare estinta l'azione penale. Ma questo decreto-legge è andato ancora più avanti, in quanto che, anche se il fatto non costituisce reato, o se il fatto non è stato compiuto da colui il quale è sotto processo, senza bisogno di un pubblico processo, il militare può essere in istruttoria assoluto.

Mi sono permesso, onorevoli senatori, di richiamare la vostra attenzione sopra queste modifiche le quali devono essere segnalate per la loro importanza. Tanto più in questo momento, perchè se è vero che per i militari vi debbono essere delle pene più aggravate per mantenere la disciplina,

tuttavia per i militari che danno la loro vita, il loro sangue, la loro opera per la Patria, vi deve essere l'identica equità che vi è per i cittadini civili. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1076).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo » (Numero 1077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di comandi di settore marittimo ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore militare marittimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari » (N. 926-A).

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private » (Numero 1110-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari ». — « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private ».

Per ragioni evidenti, su questi disegni di legge è stata fatta un'unica relazione.

La discussione sarà anche unica e avverrà nei testi ai quali sono stati apportati emendamenti concordati fra la Commissione e il Governo.

I disegni di legge saranno poi votati separatamente.

Prego pertanto il senatore segretario. Gallenga di dare lettura dei disegni di legge nel testo emendato.

GALLENGA, segretario:

N. 926.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, con le seguenti modificazioni:

Nell'allegato A « Tasse di registro », all'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di fabbricati di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412 e 26 settembre 1935, n. 1781, entrerà in vigore il 1° marzo 1936-XIV. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza soprattassa.

Nell'allegato B « Tassa sulle successioni e donazioni », all'articolo 7, comma 1°, alle parole: come pure gli atti ultranovennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili, sono sostituite le seguenti: come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile e del diretto dominio, nonchè gli atti di locazione ultranovennale di immobili e quelli di cessione del godimento di immobili. . .

Nello stesso comma, alle parole anni trenta, sono sostituite le parole anni quaranta.

Nello stesso comma, alle parole: quarto grado di parentela, sono sostituite le parole: terzo grado di parentela.

Allo stesso articolo 7 sono aggiunti i seguenti comma:

e) agli atti di alienazione di quote sociali fra i soci delle società previste dalla lettera b) di cui sopra;

f) agli atti di vendite con accollo di oneri preesistenti, limitatamente all'ammontare di questi ultimi; alle vendite con delegazione di pagamento del prezzo di estinzione di debiti risultanti da atti anteriormente registrati nel limite di tale delegazione; alle permutate nel limite del minor valore dei beni permutati, accertato dall'Ufficio del registro; alle risoluzioni e rescissioni di tali contratti già tassati come trasferimenti a titolo oneroso;

g) agli atti di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, quando il corrispettivo non superi le lire 40.000; agli atti di concessione di beni in enfiteusi ed agli atti di cessione del diretto dominio, quando il capitale del canone enfiteutico e di ogni altro corrispettivo pattuito non superi le lire 40.000; agli atti di locazione ultranovennale di immobili, quando l'insieme delle annualità pattuite non sia superiore alle lire 40.000; agli atti di concessione e di cessione del godimento di immobili, quando il corrispettivo non sia superiore a lire 40.000.

Qualora nei casi di cui sopra alla lettera g) il valore venale del trasferimento sia determinato, giusta le norme di legge vigenti, in misura superiore alle lire 40.000, è presunta la liberalità del trasferimento. La maggiore tassa sarà considerata tassa principale e spetta alle parti contraenti di addurre le prove richieste per dimostrare la onerosità del trasferimento.

All'articolo 8, alle parole: l'obbligo di dichiarare, sono sostituite le parole: l'obbligo di far risultare, secondo le dichiarazioni delle parti. . .

All'articolo 9, comma 1°, terza riga, dopo le parole: una dichiarazione, sono aggiunte le parole: delle parti. . .

. . . e, alla sesta riga, alle parole: attestando altresì l'età, ecc. sono sostituite le altre: facendo risultare altresì, secondo le dichiarazioni delle parti, l'età, ecc. . . .

Al 2° comma dello stesso articolo, sono soppresse le parole: e il notaio è solidalmente responsabile della maggiore tassa di donazione dovuta.

All'articolo 15, 1° comma, sono soppresse le parole: infedeltà o falsità. . .

All'articolo 15, 1° comma, alle parole: da lire cinquecento a lire cinquemila, sono sostituite le parole: da lire cinquecento a lire mille.

Al 2° comma dello stesso articolo, le parole: Nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti, sono sostituite dalle parole: Incorrono nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000 le parti. . .

N. 1110.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modi-

ficazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private, con la seguente modificazione:

La prima parte del comma aggiunto all'articolo 1 dell'allegato A è sostituita come segue:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle scritture private non autenticate di data non anteriore al 1° gennaio 1934 ed entreranno in vigore il 20 aprile 1936. Gli atti privati non autenticati che verranno presentati alla formalità entro tale data saranno registrati senza aggravio di soprattasse di registro e di penali di bollo ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli colleghi. Il decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, di cui è chiesta la conversione in legge, ha subito, per quanto si riferisce all'Allegato B « Tasse sulle successioni e donazioni », tali emendamenti, e da parte della Camera dei Deputati e cioè dalla Commissione del Bilancio, e dallo stesso Ministero con la promulgazione del successivo decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 194 e dalla nostra onorevole Commissione di Finanza, che può affermarsi siano state in gran parte tolte o modificate quelle maggiori asprezze che *prima facie* apparivano, e che avevano particolarmente preoccupato egregi Consigli notarili, dei quali si era anche reso interprete l'autorevole notaio Guasti di Milano, in vari suoi articoli, perchè pel nuovo decreto detti notai venivano ad assumere gravi responsabilità dovendo accertarsi, sia sui rapporti famigliari delle parti contraenti, sia sulla loro età, accertamenti certo difficili, spesso assai malagevoli.

La nostra Commissione di finanza, pure approvando in massima il decreto, specie ai fini demografici, non poteva dissimulare che gli inasprimenti sulle tasse di successione stabilite da ultimo con la legge 30 aprile 1930, n. 431, venivano ad essere non lievemente aggravati per gli aumenti dei vari decimi, a seconda che l'alienante o il donante, l'acquirente o donatario avessero sorpassati i 30 anni (che fissò poi in 40 anni), fossero celibi o nubili, avessero o non avessero figli od uno soltanto ma non sollevò eccezioni sugli articoli 1 *usque* 6 dell'allegato B del decreto stesso.

Si soffermò particolarmente invece sull'articolo 7 del decreto, articolo che già aveva subito non lievi emendamenti nell'altro ramo del Parlamento, che crea una presunzione che si disse *juris tantum*, non *juris et de jure*, ma che attesa la difficoltà della prova porterebbe gli effetti di quest'ultima, e cioè che le trasmissioni o cessioni dei beni a titolo oneroso, come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimenti dell'utile e del diretto dominio, nonchè gli atti di locazione

ultra novennali di immobili, e quelli di cessione del godimento di mobili, quando l'alienante od il concedente sia di età superiore ai 40 anni (non 30 come il decreto statuiva) e sia di stato celibe o nubile ecc. . . . semprechè tali contrattazioni abbiano luogo tra parenti entro il terzo grado (non quarto come prima era fissato) di parentela, sono presunte liberalità, e tassate come tali; ameno che la provenienza negli acquirenti o beneficiari o locatari delle integrali somme pagate in corrispettivo sia dimostrata, in base a titolo di data anteriore, e che abbiano soddisfatta la tassa di registro in ragione della loro natura.

La Commissione assai diligentemente ricorda che fino dal 1914 era stato presentato alla Camera un disegno di legge che disponeva che le vendite tra parenti dovevano senz'altro considerarsi come donazioni larvate, quando non si fosse potuto dimostrare che le somme versate come prezzo di acquisto provenivano da titoli che avevano già assolto la tassa di registro, ma soggiunse che tale disposizione non fu tradotta in legge, e che, nel 1916, altro decreto stabiliva che le alienazioni che avvengono fra ascendenti e discendenti, fra coniugi e fra parenti entro il quarto grado dovevano essere sottoposte alla tassa per trasferimento a titolo gratuito, qualora l'acquirente non desse prova analoga a quella indicata nel progetto del 1914.

Si ricordò però che questo decreto ebbe vita assai breve perchè due anni dopo un nuovo decreto aboliva la detta disposizione e ciò nei casi in cui il venditore, avendo discendenti, vendesse non a questi, ma ad altri parenti.

Finalmente si accennò che con la legge del 1923, 30 dicembre, n. 3270, veniva soppressa ogni disposizione in riguardo perchè essa portava difficoltà all'Amministrazione, senza un rilevante profitto, e soggiunse, con mal celata rassegnazione, che ora l'antica disposizione ritorna all'esame del Parlamento.

Ma mentre la Commissione di finanza fu concorde con l'onorevole Ministro di non mantenere la responsabilità dei notai per non avere personalmente essi accertate le condizioni famigliari, l'età dei contraenti, ma di tenerli solo responsabili in quanto non avessero fatto risultare negli Atti le dichiarazioni relative emanate rispettivamente dalle parti, ritenne perciò che dovessero essere modificati gli articoli 8 e 9 del decreto. Per quanto ha tratto alla questione di merito, alla presunzione cioè che nei contratti stipulati fra congiunti fino al terzo grado si debba ritenere che il contratto sia a titolo gratuito, anzichè a titolo oneroso, qualora sussistano le accennate condizioni di età, di vincoli famigliari, e pur riconoscendo che la detta presunzione era certo gravosa quando, per escluderla, l'unica prova fosse solo quella, che la provenienza nell'acquirente del prezzo di acquisto derivasse da un titolo che previamente avesse soddisfatto la tassa di registro, secondo la sua natura, a temperare la gravità della disposizione

pei suoi effetti fiscali, credette che potesse essere sufficiente elevare l'età delle parti ai *quaranta anni* anziché ai trenta, ed elevare il prezzo dell'acquisto a lire *40.000* anziché a *20.000*.

Ma io mi permetto di osservare che se ragioni certo apprezzabili possono esservi per ammettere la presunzione suaccennata, perchè in molti casi, è doveroso constatare, ciò diviene necessario per impedire frodi fiscali che si perpetrano fra congiunti larvando una donazione sotto la forma della vendita, come avviene spesso, ed è avvenuto, specie allorché venne applicata la tassa patrimoniale, non dobbiamo però disconoscere che, non di rado, dette alienazioni ed acquisti sono veramente tali, sia, ad esempio, quando si tratta di comproprietari coeredi che cedono, a preferenza che ad altri, la loro quota di comproprietà ai congiunti, sia quando un congiunto in ristrettezze economiche preferisce di alienare il proprio immobile ad un parente, piuttosto che ad altri al fine che la proprietà permanga nella famiglia; attese perciò coteste ragioni, ci sembra eccessivamente rigorosa la disposizione che per vincere la presunzione creata non vi sia altro mezzo da parte dell'acquirente che la dimostrazione che il prezzo da esso pagato è proveniente da un atto che fu già sottoposto alle relative inerenti tasse.

Con questa rigorosa limitazione verrebbero ritenuti simulati, e donazioni larvate, tutti quegli acquisti in cui il compratore avendo disponibile una data somma raggranellata poco a poco con risparmi, o con il suo lavoro professionale, o commerciale o industriale, o con somme da tempo disponibili presso Banche, o con cartelle o buoni sorteggiati pel rimborso, ad esempio, di titoli fondiari di cospicuo valore, insomma in molti altri casi in cui il denaro versato per l'acquisto si può avere posseduto, indipendentemente da una precedente vendita di altro immobile, o di altro atto soggetto a registrazione.

Questo eccessivo ed unico mezzo di prova riconosciuto per vincere la detta presunzione potrebbe a mio avviso essere sostituito con altri provvedimenti.

Potrebbero presumersi donazioni, anziché alienazioni, quei contratti nei quali il venditore affermasse di avere antecedentemente ricevuto il prezzo dell'acquisto e non solo quando il compenso sia semplicemente promesso o dilazionato.

Potrebbe esigersi che simultaneamente alla stipulazione del contratto l'acquirente abbia a versare presente e veggente il notaio il prezzo accennato per l'acquisto, sorgendo in caso diverso la detta presunzione.

E se ciò non bastasse, potrebbe anche stabilirsi che ogni qualvolta il congiunto acquirente non figuri compreso in nessuno dei vari ruoli di imposta fondiaria, fabbricati, R. M., e particolarmente complementare, per un reddito che renda verosimile la possibilità di un acquisto e quindi la disponibilità di mezzi relativi debba in tal caso valere la accennata presunzione, ma non limitare l'effica-

cia della prova contraria alla preesistenza dell'atto registrato per cui soltanto da esso sorga la convizione che il prezzo sia stato veramente pagato e che l'atto non sia simulato.

Non crederei di prospettare speciali osservazioni sulle altre disposizioni formulate nei vari allegati al decreto 26 settembre 1935. Per quanto riguarda l'allegato A) «Tasse di Registro», è opportuno che si sia reso obbligatorio l'obbligo della registrazione degli atti privati, anche quando non se ne debba far uso, perchè è sempre utile, anche nell'interesse di chi deve sopportare l'onere della tassa, che l'atto sia posto in piena regola, il che molte volte raggiunge l'effetto che il debitore sa che il creditore ha un mezzo pienamente efficace per esperire contro di lui l'azione giudiziale.

Il nuovo decreto-legge 6 febbraio 1936 recò non lievi modificazioni riguardo alla registrazione degli atti anteriormente redatti. Esso ha attenuato la precedente disposizione, consentendo un termine congruo per l'applicazione della legge, al 20 aprile 1936, statuendo che gli atti che venissero presentati per la registrazione entro il detto termine siano regolarizzati, senza aggravio di soprattasse e di penali, per cui fu accordato, dall'ottobre scorso un conveniente lasso di tempo perchè le parti potessero regolarizzare i loro atti.

Queste brevi osservazioni credetti di dover esporre, nella lusinga che l'onorevole Ministro possa nelle istruzioni che Egli emanerà, anche se non si accettassero le proposte da me accennate, impartire agli Uffici da esso dipendenti direttive nel senso di applicare con la maggiore discrezione la presunzione suaccennata ammettendo anche altri mezzi oltre quello indicato nell'articolo 7 dell'allegato, per potere efficacemente vincere la presunzione stessa. (*Applausi*).

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Diena ha messo in evidenza, nella sua chiara esposizione, come da parte del Governo e del Ministro proponente si sia compresa la gravità e la delicatezza di queste disposizioni ed abbia quindi cercato di secondare, almeno nei limiti del possibile, i voti che il Senato ha avuto occasione di esprimere a mezzo della sua Commissione di finanza.

Le modifiche così introdotte ed accolte confermano l'intenzione di attenuare la portata del provvedimento, sempre naturalmente entro il limite oltre il quale se ne sarebbe frustrato lo scopo. Quindi, pure avendo accolto questi voti, si è dovuto mantenere quel tanto che era indispensabile per assicurare quel beneficio tributario che lo Stato si proponeva di conseguire mediante la disposizione di legge.

Però il senatore Diena si duole in modo particolare di una delle disposizioni contenute nell'articolo 7. Tale disposizione si propone di ovviare all'inconveniente, che lo stesso senatore Diena

ha riconosciuto frequente nella pratica, di mascherare delle donazioni con atti di vendita. Sta bene quindi che si faccia luogo alla presunzione, in determinati casi e in determinate circostanze, che siffatti atti di vendita coprano una donazione; però — soggiunge — deve trattarsi di una presunzione che le parti possano distruggere dando la prova del contrario: deve insomma trattarsi di una « praesumptio juris tantum », non di una « praesumptio de jure ». Infatti la legge ha inteso accostarsi a questo criterio, ammettendo in modo esplicito che l'acquirente colpito dalla presunzione può dimostrare che l'acquisto è avvenuto mediante mezzi propri, purchè ciò avvenga in base a titoli di data anteriore all'atto di acquisto. È questa aggiunta che preoccupa il senatore Diena; egli dice: essendo stabilito che si deve dare questa prova in base a titoli di data certa anteriore, in effetto la possibilità di provare il contrario viene praticamente ridotta e così limitata che difficilmente e solo in pochi casi le parti potranno approfittarne. Nell'interpretazione esposta dal senatore Diena, questa prova potrebbe discendere esclusivamente da titoli registrati anteriormente all'albo cui si riferisce la presunzione di liberalità. Tuttavia la legge forse non esclude qualche interpretazione più benigna, per esempio nel caso di mezzi provenienti da successione anteriore. Quindi la prova potrebbe essere data anche con titoli non registrati qualora la legge in quel particolare negozio consenta la determinazione di una data certa indipendentemente dalla registrazione.

DIENA. La legge dice: « accertati dalla registrazione ».

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero, perchè si è adottato il principio che vale normalmente in materia di successioni, quando si tratti di dedurre delle passività. Anche in tale caso è canone fondamentale che la deduzione si possa ammettere in base ad atti registrati aventi data certa, altrimenti ricorrendosi agli equipollenti si verrebbe troppo facilmente ad aprire la porta alla possibilità di elusioni, tuttavia qualche estensione è dalla pratica amministrativa ammessa. In ogni modo posso assicurare che nell'attuazione pratica di queste disposizioni e nelle istruzioni normative che verranno emanate per la loro applicazione, saranno tenuti presenti i voti espressi dalla Commissione e le speciali raccomandazioni fatte dal senatore Diena, per vedere, per quanto è possibile, di evitare eccessive asprezze che finirebbero per costituire un ingiusto aggravamento per il contribuente. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. I disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme

per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi » (N. 1125).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici » (N. 1126).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENGA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi » (N. 1144).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti Autonomi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori » (N. 1145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la stampa e propaganda delle attribuzioni del Ministero delle corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autori e sulla Società Italiana Autori ed Editori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali » (N. 1147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare

l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 » (N. 1148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo delle costituzione della rendita dotale » (N. 1149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale ».

Prego il senatore segretario Gallenga di darne lettura.

GALLENZA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assenti per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Acquarone, Ago, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Banelli, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bombi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Cagnetta, Calisse, Campolongo, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Centurione Scotti, Cesareo, Gheri Innocentè, Cian, Cicconetti, Cimati, Cogliolo, Conci, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, D'Ancora, De Bono, De Capitani D'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Dudan, Durini di Monza. Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Falck, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheri Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Giordano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Maragliano, Marescalchi Gravina, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Micheli, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Moseoni.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Occhini, Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio. Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Perla, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Pironti, Porro Ettore, Pozzo, Pujia.

Raimondi, Raineri, Reggio, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Sitta, Solari, Soler, Spez-zotti, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Venino, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone. Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge.

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (910-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di addizionare gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo (953):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica (975):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti

ed aggiunte all'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina (981):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare (994-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina (1076):

Senatori votanti	208
Favorevoli	205
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo (1077):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari (926-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	189
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private (1110-A):

Senatori votanti	208
Favorevoli	196
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per

l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi (1125):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (1126):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 433, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi (1144):

Senatori votanti	208
Favorevoli	208
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di Autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori (1145):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali (1147):

Senatori votanti	208
Favorevoli	207
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 (1148):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale (1149):

Senatori votanti	208
Favorevoli	206
Contrari	2

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Gallenga di dar lettura delle interrogazioni.

GALLENGA, *segretario*:

Interrogazione con risposta scritta:

Al ministro delle finanze per conoscere se e quali provvedimenti possa urgentemente prendere per alleviare — almeno in via eccezionale — il grave inconveniente che oggi si verifica nei Comuni di 1ª categoria di vedere colpito il vino da un'imposta che supera il valore del vino medesimo. Ciò ostacola il consumo proprio quest'anno in cui, più che mai, premerebbe di incrementarlo, in presenza al grave disagio prodotto da un raccolto eccezionalmente abbondante.

Si chiede inoltre se sia conforme a legge che in alcuni Comuni l'imposta sul vino venga aggravata da supplementi a beneficio di società sportive, di bande musicali od altro.

ARTURO MARESCALCHI — CHIMIENTI —
FRANCESCO ROTA — DE RISEIS —
GESUALDO LIBERTINI — MONTRE-
SOR — SALVAGO RAGGI — SALATA
— ANGELO PASSERINI.

Al Ministro dell'Educazione Nazionale, per conoscere i suoi intendimenti rispetto alla Regia Scuola Italiana di Archeologia e Storia dell'Arte, presso la Regia Università di Roma.

TARAMELLI.

Svolgimento di un'interrogazione.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *Ministro dell'educazione nazionale*. Chiedo di poter rispondere subito alla interrogazione presentata dal senatore Taramelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *ministro dell'educazione nazionale*. Presso la facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma non esiste una scuola di archeologia e di storia dell'arte, esiste invece una scuola d'archeologia ed un'altra scuola di storia dell'arte medioevale e moderna. Queste due scuole funzionano, l'una e l'altra, come scuole di perfezionamento.

È nei miei propositi di procedere ad un esame dell'ordinamento di tutte le scuole di perfeziona-

mento post-universitarie. In questa circostanza, assicuro l'onorevole interrogante che porterò la mia attenzione anche sulle scuole alle quali ha inteso riferirsi.

PRESIDENTE. L'onorevole Taramelli ha facoltà di parlare per dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro.

TARAMELLI. Sono completamente soddisfatto per le parole dell'onorevole Ministro della educazione nazionale, perchè in esse vi è una promessa; e le promesse che partono da S. E. l'onorevole Ministro dell'educazione nazionale danno affidamento completo che tutte le nostre speranze saranno appagate e tutte le nostre proposte saranno accolte con la massima soddisfazione di coloro che lavorano nell'interesse alto e supremo di tutto ciò che abbiamo di più nobile nel nostro Paese: l'arte e le memorie.

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Annuncio che il Ministro delle finanze ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Marescalchi ed altri. A termini del Regolamento, sarà inserita nel resoconto ufficiale della seduta odierna.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori De Marinis e Cogliolo a presentare alcune relazioni.

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 472, concernente la istituzione di una Divisione speciale di Polizia nella città di Napoli (1167).

COGLIOLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno (1172).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori De Marinis e Cogliolo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani, martedì, 19 maggio 1936-XIV, 184º giorno dell'assedio economico, alle ore 16, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1153). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1160). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1935-XIV, n. 1934, recante modificazioni alle disposizioni relative al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (927). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna (988). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2097, concernente la tassa sui trasporti di cose con automezzi (989). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2169, concernente l'attuazione di nuove tariffe ferroviarie per le merci estere in transito per l'Italia e il conferimento di facoltà al Ministro delle comunicazioni in materia di tariffe ferroviarie per il trasporto delle cose (991). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1935-XIV, n. 2223, recante norme interpretative e limitative alla legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1349, che disciplina i servizi di trasporto di merci mediante autoveicoli, nonchè al Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente disposizioni in materia di tasse sugli affari (1031). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 52, concernente provvedimenti in materia di tassa di circolazione sulle autovetture adibite a trasporto di persone in servizio pubblico da piazza e soprata tassa erariale sui rimorchi (1058). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2236, recante disposizioni per l'irrigazione e l'incremento della produzione foraggera in provincia di Ferrara (1073). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato ap-

provato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette (1088). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2417, concernente il servizio degli ufficiali addetti al nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione (1095). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2418, recante proroga di termini per l'applicazione di benefici fiscali ai contratti di mutuo pei danneggiati dai terremoti del 23 luglio e 30 ottobre 1930 ed altri provvedimenti in materia di riparazione di danni prodotti da terremoti (1096). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 94, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere (1098). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2225, contenente facilitazioni per il pagamento delle pensioni e di altri assegni spettanti ai richiamati alle armi per le esigenze militari di carattere eccezionale (1113). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina (1119). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 304, che estende ai sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo le disposizioni dell'articolo 36 del Testo Unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514 (1120). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile (1121). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 87, concernente autorizzazione al Ministro delle finanze a stipulare il contratto di vendita della parte demaniale del Palazzo del Gesù in Roma al Collegio San Francesco Saverio per le Missioni estere (1124). — *(Approvato dalla Camera dei Deputati)*;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 338, concernente trattamento tributario per gli atti di finanziamento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1131). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 380, recante storno di fondi sul mutuo di lire 270.000.000 per completamento di opere straordinarie in Palermo (1133). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 372, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere di creazione e sistemazione di un centro industriale cinematografico in Roma (1135). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1936-XIV, n. 410, contenente provvedimenti per favorire il movimento turistico (1136). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 229, contenente disposizioni speciali relative ai trasporti terrestri e marittimi (1138). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, concernente la disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale (1139). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento di combustibili liquidi (esteri e nazionali) (1140). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Nuove assegnazioni per opere di bonifica integrale (1143). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 407, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1935-36, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 5 marzo 1936-XIV, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1156). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 18,40).

Interrogazione con risposta scritta.

ARTURO MARESCALCHI, CHIMIENTI, FRANCESCO ROTA, DE RISEIS, GESUALDO LIBERTINI, MONTRESOR, SALVAGO RAGGI, SALATA, ANGELO PASSERINI. — Al Ministro delle finanze: « Per conoscere se e quali provvedimenti possa urgentemente prendere per alleviare — almeno in via eccezionale — il grave inconveniente, che oggi si verifica nei Comuni di 1^a categoria, di vedere colpito il vino da una imposta che supera il valore del vino medesimo. Ciò ostacola il consumo, proprio quest'anno in cui, più che mai, premerebbe di incrementarlo, in presenza al grave disagio prodotto da un raccolto eccezionalmente abbondante.

Si chiede inoltre se sia conforme a legge che in alcuni Comuni l'imposta sul vino venga aggravata da supplementi a beneficio di società sportive, di bande musicali od altro ».

RISPOSTA. — La riforma daziaria, attuata con Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, ha istituito, in luogo dei dazi riscossi a regime chiuso e sulla minuta vendita, le imposte di consumo, limitandole a sole poche voci le cui corrispondenti entrate hanno dovuto, da sole, sostituire, anche nell'ammontare del gettito, i dazi soppressi.

Un'eventuale riduzione dell'imposta sul consumo del vino, dalla quale i Comuni ritraggono un notevole rendimento, inciderebbe gravemente sulla consistenza dei bilanci comunali il cui assetto si può dire raggiunto in seguito con le nuove norme emanate con il Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

I Comuni, per controbilanciare la perdita derivante da una riduzione dell'aliquota di tale imposta, dovrebbero necessariamente ricorrere ad altre entrate, il che, nel momento attuale, non si reputa opportuno.

D'altra parte non può con sicurezza prevedersi che una eventuale riduzione dell'aliquota possa sensibilmente agevolare il consumo del vino, considerato che molte altre cause contingenti influiscono a mantenerne alto, specialmente nelle grandi città, il prezzo di vendita al minuto.

Per tali ragioni non sembra sia consigliabile alcun provvedimento, anche temporaneo, che modifichi l'aliquota dell'imposta sul consumo del vino.

Comunque, il problema non potrebbe essere esaminato e risolto isolatamente, ma dovrebbe venire inquadrato in un insieme di provvedimenti organici riguardanti la finanza locale.

Quanto poi ai supplementi, che, in occasione del pagamento dell'imposta di consumo, verrebbero richiesti in taluni Comuni dalle autorità locali a beneficio di società sportive, di bande musicali od altro, mancano disposizioni legislative che regolino la materia.

Il Ministero può solo dichiarare che, ogni qualvolta gli sono state segnalate richieste del genere, non ha mancato di intervenire nei limiti della sua competenza, ponendo bene in evidenza la natura ed il carattere non obbligatorio di tali supplementi.

Il Ministro
DI REVEL.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto ufficiale della seduta straordinaria deve essere aggiunto ai senatori che hanno chiesto e ottenuto congedo, il senatore Porio Ettore per giorni uno.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti